



Il Ministero della transizione ecologica

**DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E
GEOMINERARI**

**DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO**

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001;

VISTA l'istanza prot. n. TEFPCPD/P20110000584 del 29 dicembre 2011 (Prot. MiSE n. 0000128 del 3 gennaio 2012), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora entrambi Ministero della transizione ecologica) e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una Stazione Elettrica 220/132 kV denominata "Agnosine", dei relativi collegamenti alla Rete di Trasmissione Nazionale e delle opere connesse, nel territorio dei comuni di Agnosine, Odolo e Preseglie, in provincia di Brescia;

VISTO il decreto n. 239/EL-274/211/2014 del 14 maggio 2014, con il quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed è stata autorizzata la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto nel quale è stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 14 maggio 2014, per la realizzazione delle suddette opere;



VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società controllata da Terna S.p.A., ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dall'1 aprile 2012;

VISTO che in sede di redazione del progetto esecutivo è stato necessario apportare varianti in riduzione al progetto autorizzato, che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo e che sono pertanto state sottoposte, in data 28 novembre 2017, al regime di Inizio Attività (DIA Ministeriale), come previsto dal comma 4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20190009222 del 4 febbraio 2019, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare, nel termine stabilito, la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto la proroga di due anni del termine a seguito del verificarsi di situazioni impreviste ed imprevedibili,

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e che la Provincia di Brescia – Area innovazione e territorio – Settore assetto territoriale, parchi, V.I.A., con Decreto n. 3396 del 24 settembre 2012 ha determinato l'esclusione delle opere in parola dalla procedura di V.I.A.;

CONSIDERATO che l'area interessata dall'intervento è soggetta a tutela paesaggistica in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO il decreto n. 692 del 4 febbraio 2014 di favorevole espressione paesaggistica da parte della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che l'autorizzazione unica rilasciata con il suddetto decreto n. 239/EL-274/211/2014 del 14 maggio 2014 sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica;

VISTO il decreto n. 12034 del 4 ottobre 2017, con il quale la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia ha espresso l'autorizzazione paesaggistica favorevole, in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e s.m.i., relativamente alla variante non localizzativa da realizzare mediante la sopracitata denuncia di inizio attività presentata al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TRISPA/P20170007344 del 28 novembre 2017;

VISTO il decreto n. 239/EL-274/211/2014-PR del 22 maggio 2019, con il quale è stato prorogato di 2 anni il termine di ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto, autorizzate con decreto n. 239/EL-274/211/2014 del 14 maggio 2014;

VISTA l'istanza n. GRUPPOTERNA/P20210014607 del 22 febbraio 2021, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine la costruzione delle opere autorizzate, ha chiesto una ulteriore proroga di 4 anni del termine medesimo;



CONSIDERATO che nella suddetta istanza la società Terna Rete Italia ha fatto presente che le attività di realizzazione delle opere autorizzate hanno subito ulteriori ritardi per i seguenti eventi verificatisi:

- l'apertura del cantiere per la realizzazione è avvenuta solo nel mese di maggio 2020 dopo l'espletamento di una gara di appalto sopra soglia comunitaria che ha richiesto più di un anno di tempo;

- ad oggi l'avanzamento dei lavori a marzo 2021 è al 25%, anche a causa del rallentamento dell'attività di cantiere a causa della pandemia da Covid- 19;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta per l'ultimazione delle suddette opere

DECRETA

Articolo 1

Il termine di 5 anni, fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-274/211/2014 del 15 maggio 2014, già prorogato di 2 anni con il decreto n. 239/EL-274/211/2014-PR del 22 maggio 2019, è prorogato di ulteriori 4 anni.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(*Ing. Gilberto Dialuce*)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(*Dott. Oliviero Montanaro*)